

Oggi 20.10.2020 sono presenti per parte attrice l'avv. [REDACTED]
[REDACTED]; per [REDACTED] il medesimo avv. [REDACTED]
in sostituzione dell'avv. [REDACTED] dichiarando
l'insussistenza di ragioni di incompatibilità; per [REDACTED] spa l'avv.
[REDACTED]; per [REDACTED] l'avv. [REDACTED]

I difensori richiamano il contenuto delle rispettive note scritte.

Il giudice, ritenuta l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per disporre
la riunione della presente causa a quella rubricata al n.15542/19r.g., invita le parti
a precisare le conclusioni e alla discussione ai sensi dell'art.281sexies cpc. .

L'avv. [REDACTED] per parte attrice precisa come in atto di
citazione; per [REDACTED] precisa come in comparsa di costituzione;
l'avv. [REDACTED] precisa come in comparsa di risposta, conclusioni richiamate nelle
note conclusive; l'avv. [REDACTED] precisa come in memoria ex
art.183co.6n.1cpc.

I difensori procedono alla discussione anche riportandosi agli atti depositati e
chiedono di essere esentati dal presenziare alla lettura del dispositivo.

Il giudice

all'esito della discussione si ritira in camera di consiglio; quindi decide la causa
dando pubblica lettura del dispositivo e della motivazione che seguono.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



IL TRIBUNALE DI GENOVA

in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. all'odierna udienza ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno [REDACTED] e vertente tra

[REDACTED] con il proc. dom. avv. [REDACTED]
- attore -

e

[REDACTED] con il proc. dom. avv. [REDACTED] e l'avv. [REDACTED]
[REDACTED]
- convenuto -

e

[REDACTED], con il proc. dom. avv. [REDACTED]
e
[REDACTED], con il proc. dom. avv. [REDACTED]
- chiamati in causa -

MOTIVI DELLA DECISIONE

[REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] esponendo
- di essere stata moglie di [REDACTED] che, essendo defunto, aveva disposto dei propri beni con testamento olografo con il quale le aveva legato i propri risparmi "ovunque siti e comunque impiegati, nonché l'usufrutto vitalizio di



- tutti i beni immobili*” di sua proprietà, attribuendo invece ai figli la proprietà di alcuni immobili;
- che, in particolare, i beni oggetto di legato dovevano intendersi essere a) il saldo attivo del c/c cointestato ai coniugi n. [REDACTED] in essere presso la [REDACTED] Ag [REDACTED] e che al momento del decesso era pari ad Euro 43.839,80 ed alla data dell’01.10.18 pari ad Euro 45.872,99; b) i titoli custoditi presso l’Agenzia di [REDACTED] della [REDACTED] nel deposito titoli cointestato n. [REDACTED] descritti nella dichiarazione 02.02.17 della Banca ed aventi un valore alla data del decesso di Euro 75.026,49 e quindi per la quota di Euro 37.513,245; c) 392 azioni [REDACTED] custodite nel deposito titoli n. [REDACTED] intestate a [REDACTED] per un controvalore di Euro 1.523,19; d) 581,7310 quote del fondo di investimento [REDACTED] [REDACTED] aventi un valore complessivo di Euro 59.301,66 e quindi per la quota caduta in successione di Euro 29.650,83;
 - di aver richiesto a [REDACTED] la consegna dei titoli e dei valori oggetto di legato, ricevendo tuttavia diniego in mancanza di consenso espresso da parte degli eredi del *de cuius*;
 - che la pretesa della banca era infondata giuridicamente in quanto, in relazione alle somme depositate su conto corrente, la disposizione testamentaria era disciplinata dalle norme in tema di legato di credito con conseguente immediata trasmissione al legatario senza necessità di richiesta alcuna al debitore/erede onerato; le medesime considerazioni, affermava l’attrice,



valevano in riferimento ai lasciti riguardanti certificati di deposito bancario e fondi di investimento.

Su detti presupposti l'attrice concludeva domandando accertarsi e dichiararsi che in virtù del ricordato legato era unica proprietaria dei beni oggetto di lascito, con conseguente diritto di ottenere da [REDACTED] il pagamento di tutte le somme depositate nel conto corrente del defunto nonché di disporre dei titoli e valori custoditi nel deposito titoli e delle azioni [REDACTED] e delle quote del fondo di investimento, in ricorso specificati, per la quota oggetto di legato; domandava pertanto condannarsi la convenuta ad eseguire i conseguenti necessari pagamenti, oltre che al risarcimento dei danni patiti dall'attrice per la mancata tempestiva disponibilità delle somme e dei titoli oggetto del legato.

[REDACTED] si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto la domanda attrice; in particolare

- eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, che affermava essere tenuta ai sensi dell'art.649co.3c.c. a "*domandare all'onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore*", così che la banca, in possesso di beni ereditari ancorché formanti oggetto di legato, doveva necessariamente consegnarli agli eredi o a quello fra essi onerato della prestazione del legato, secondo la previsione dell'art.662 c.c.; dunque sarebbero stati legittimati a richiedere il pagamento esclusivamente gli eredi del *de cuius* e non l'attrice, legataria;



- eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo tenuti al pagamento gli eredi e non la banca;
- affermava la correttezza della propria condotta, anche in considerazione del fatto che l'erede [REDACTED] aveva rappresentato all'istituto di credito la propria intenzione di agire in giudizio in relazione alla lesione della propria quota di legittima.

Concludeva pertanto la convenuta domandando il rigetto delle domande dell'attrice e, comunque, chiedendo con le modalità di rito la chiamata in giudizio degli eredi [REDACTED] e [REDACTED]

Autorizzata dal giudice la chiamata dei predetti soggetti, [REDACTED] si costituiva in giudizio aderendo alla domanda dell'attrice.

Al contrario, [REDACTED] si costituiva in giudizio rappresentando

- la possibilità che il testamento del *de cuius* avesse determinato la lesione della propria quota di legittima;
- lo stato di demenza senile che aveva colpito il proprio genitore nel periodo in cui aveva assunto decisioni non favorevoli alla propria figlia.

Su detti presupposti concludeva domandando il rigetto della domanda attrice.

* * * * *

Considerato che



- le eccezioni di parte convenuta, di difetto di legittimazione propria e dell'attrice, sono mal poste e in ogni caso infondate, coincidendo la legittimazione (attiva e passiva) con l'allegata posizione - in capo ad attore e convenuto - di soggetto (attivo e passivo) del rapporto giuridico dedotto in giudizio; condizione manifestamente ricorrente nella presente controversia;
- i riferimenti sviluppati da [REDACTED] in ordine alla eventuale lesione della propria quota di legittima, sviluppate in diverso giudizio in essere tra i congiunti del *de cuius*, sono giuridicamente privi di rilievo - e senz'altro privi di carattere di pregiudizialità - nella presente controversia, essendo appena il caso di ricordare che l'ordinamento appresta plurimi strumenti giuridici di tutela a garanzia della posizione giuridica del legittimario leso nella propria quota di riserva;
- la disposizione testamentaria di [REDACTED] in favore della moglie [REDACTED] [REDACTED] deve qualificarsi come legato, come pacifico nelle prospettazioni di parte attrice e [REDACTED], rilevandosi comunque che il tenore dell'atto *mortis causa* non lascia spazio a diversa possibile interpretazione;
- la disposizione in esame ha ad oggetto, alla luce della concreta consistenza del patrimonio del *de cuius* e secondo allegazione attorea non contestata, a) il saldo attivo del c/c cointestato ai coniugi n. [REDACTED] in essere presso la [REDACTED] Ag. [REDACTED] e che al momento del decesso era pari ad Euro 43.839,80 ed alla data dell'01.10.18 pari ad Euro 45.872,99; b) i titoli custoditi presso l'Agenzia di [REDACTED] della [REDACTED] nel deposito



titoli cointestato n. [REDACTED] descritti nella dichiarazione 02.02.17 della Banca ed aventi un valore alla data del decesso di Euro 75.026,49 e quindi per la quota del de cuius, caduta in successione, di Euro 37.513,245; c) 392 azioni [REDACTED] custodite nel deposito titoli n. [REDACTED] intestate a Chiappara Carlo per un controvalore di Euro 1.523,19; d) 581,7310 quote del fondo di investimento [REDACTED] aventi un valore complessivo di Euro 59.301,66 e quindi per la quota del de cuius, caduta in successione, di Euro 29.650,83;

- con riferimento alle somme di denaro depositate presso l'istituto di credito e gestite in rapporto di conto corrente, non vi è dubbio che il legato in esame debba qualificarsi come legato di specie, atteso il fatto che l'indicazione operata dal *de cuius* con riferimento ai propri *"risparmi ovunque siti e comunque impiegati"* ha manifestato la volontà di attribuire *"non già un ammontare di numerario qualunque bensì il diritto ad esigere il capitale ed i frutti civili"* del deposito che, all'apertura della successione, fossero presenti sul conto (cfr. Cass.n.14358/13);
- la natura della disposizione comporta ai sensi dell'art.649c.c. (si consideri in particolare il secondo comma: *"quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore"*) l'immediato acquisto del bene legato da parte del legatario, senza necessità di consenso dell'erede né di richiesta alcuna al medesimo;



- in particolare, essendo il bene oggetto di legato depositato presso un terzo (l'istituto di credito) debitore nei confronti del *de cuius*, viene in rilievo il disposto dell'art.658c.c., che prevede il diritto del legatario di esigere direttamente dal terzo il pagamento del credito, realizzandosi giuridicamente, per effetto della disposizione testamentaria, il diretto subentro del legatario al testatore nel rapporto obbligatorio, senza necessità di accettazione da parte del soggetto passivo del rapporto giuridico o di intervento o consenso dell'erede;
- è appena il caso di evidenziare che, contrariamente a quanto sostanzialmente affermato da [REDACTED] non viene in rilievo il disposto dell'art.649co.3c.c. (secondo cui la proprietà del legato si trasferisce al legatario immediatamente con l'apertura della successione senza necessità di accettazione, ma il legatario deve domandare all'onerato il "possesso" della cosa legata), in quanto per un verso non ricorre l'ipotesi di erede onerato in possesso dei beni oggetto di legato, per altro verso - ricorrendo l'ipotesi del legato di un credito - neppure può ipotizzarsi un possesso in senso tecnico ma, secondo quanto in precedenza esposto, solo un diritto al pagamento che "entra" a far parte del patrimonio del legatario *ope legis* al momento stesso del decesso del *de cuius*, secondo la volontà testamentaria del medesimo;
- le medesime considerazioni sopra svolte non possono che valere anche in **relazione ai beni sopra indicati sub b-c-d**, costituenti il valore monetario di titoli, azioni e fondi di investimento depositati presso l'istituto di credito o da esso amministrati o gestiti, trattandosi anche in tal caso di disposizione testamentaria con la quale il *de cuius* ha inteso beneficiare l'attrice di un



- capitale (e relativi frutti civili) esistenti e valutabili al momento dell'apertura della successione, così individuandosi anche in detti casi un legato di specie e comunque riconducibile alla disciplina, sopra esposta, del legato di credito;
- ricorrono pertanto le condizioni di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda attrice con riferimento ai beni oggetto di legato;
 - al contrario, deve rigettarsi la domanda di risarcimento danni formulata da parte attrice, non essendo stata fornita prova alcuna della sussistenza di un danno da ritardata consegna dei beni oggetto di legato, danno che non può certo ritenersi esistente *in re ipsa*, con conseguente impossibilità logica e giuridica di procedere a una valutazione equitativa dello stesso;
 - la ripartizione delle spese di lite è orientata dalla del tutto prevalente soccombenza di [REDACTED] e di [REDACTED] secondo la liquidazione operata in dispositivo; segnalandosi al riguardo che la piena adesione di [REDACTED] e di [REDACTED] alle domande e prospettazioni, rispettivamente, di [REDACTED] e [REDACTED] determina conseguente assoggettamento alla ripartizione delle spese di causa;

P.Q.M.

Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

- in accoglimento della domanda attrice dichiara che in virtù del legato disposto dal defunto [REDACTED] con il testamento olografo del 15.02.2017 [REDACTED]



[REDACTED] è unica proprietaria dei beni oggetto di legato in di lei favore e ha diritto ottenere da [REDACTED] il pagamento di tutte le somme depositate nel conto corrente [REDACTED] pari ad Euro 45.872,99, nonché di liberamente disporre dei titoli e valori custoditi nel deposito n. [REDACTED] aventi un valore alla data del decesso di [REDACTED] di Euro 75.026,49 e quindi per la quota del de cuius, caduta in successione, di Euro 37.513,24, di 392 azioni [REDACTED] custodite nel deposito titoli n. [REDACTED] intestate a [REDACTED] per un controvalore di Euro 1.523,19, e di 581,7310 quote del fondo di investimento [REDACTED] aventi un valore complessivo di Euro 59.301,66 e quindi per la quota oggetto di legato di 29.650,83;

- conseguentemente dichiara tenuta e condanna la [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] previa se richiesta estinzione del conto corrente n. [REDACTED] della somma di € 45.872,99 oltre interessi di legge dalla data della domanda giudiziale al saldo, e a trasferire all'attrice tutti i titoli e valori custoditi nel deposito n. [REDACTED] nonché le 392 azioni [REDACTED] e le 581,7310 quote del fondo di investimento [REDACTED]

- rigetta la domanda di condanna di [REDACTED] al risarcimento dei danni per mancata tempestiva disponibilità delle somme e dei titoli oggetto del legato;



- condanna [REDACTED] ed [REDACTED], in solido, a rifondere le spese di lite in favore di [REDACTED] e di [REDACTED] spese che - in applicazione dello scaglione di valore da € 52.000,01 a € 260.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. 10.3.2014) - si liquidano in favore di [REDACTED] in € 7.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge, e in favore di [REDACTED] in € 5.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.

Genova, 20.10.2020

Il giudice

dott. Pasquale Grasso



